

31.1.2024

A9-0014/219

Emendamento 219
Christophe Clergeau
a nome del gruppo S&D

Relazione
Jessica Polfjärd

A9-0014/2024

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) soddisfa i criteri di equivalenza rispetto alle piante convenzionali di cui all'allegato I; oppure

a) soddisfa i criteri di equivalenza rispetto alle piante convenzionali di cui all'allegato I **e la valutazione della sicurezza in ambiente interno di cui all'allegato III bis**; oppure

Or. en

31.1.2024

A9-0014/220

Emendamento 220
Christophe Clergeau
a nome del gruppo S&D

Relazione
Jessica Polfjärd

A9-0014/2024

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) "valutazione della sicurezza in ambiente interno": diversi controlli scientifici di base che mettono a confronto la pianta NGT con una pianta madre non modificata della stessa specie coltivata alle stesse condizioni di cui all'allegato III bis. Lo scopo è quello di verificare che le conseguenze delle modificazioni genetiche non portino alla creazione di sostanze biochimiche o proteine nuove o chimeriche che potrebbero aumentare i livelli di tossine, allergeni o antinutrienti;

Or. en

31.1.2024

A9-0014/221

Emendamento 221
Christophe Clergeau
a nome del gruppo S&D

Relazione
Jessica Polfjärd

A9-0014/2024

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di ottenere la dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), prima di procedere all'emissione deliberata di una pianta NGT per fini diversi dall'immissione in commercio, la persona che intende procedere all'emissione deliberata presenta una richiesta di verifica del rispetto dei criteri di cui all'allegato I ("richiesta di verifica") all'autorità competente designata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, dello Stato membro nel cui territorio deve avvenire l'emissione conformemente ai paragrafi 2 e 3 e all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera b).

1. Al fine di ottenere la dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), prima di procedere all'emissione deliberata di una pianta NGT per fini diversi dall'immissione in commercio, la persona che intende procedere all'emissione deliberata presenta una richiesta di verifica del rispetto dei criteri di cui all'allegato I **e all'allegato III bis** ("richiesta di verifica") all'autorità competente designata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, dello Stato membro nel cui territorio deve avvenire l'emissione conformemente ai paragrafi 2 e 3 e all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera b).

Or. en

31.1.2024

A9-0014/222

Emendamento 222
Christophe Clergeau
a nome del gruppo S&D

Relazione
Jessica Polfjärd

A9-0014/2024

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I;

ii) la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I **e la valutazione della sicurezza in ambiente interno di cui all'allegato III bis;**

Or. en

31.1.2024

A9-0014/223

Emendamento 223
Christophe Clergeau
a nome del gruppo S&D

Relazione
Jessica Polfjärd

A9-0014/2024

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I;

ii) la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I **e la valutazione della sicurezza in ambiente interno di cui all'allegato III bis;**

Or. en

31.1.2024

A9-0014/224

Emendamento 224
Christophe Clergeau
a nome del gruppo S&D

Relazione
Jessica Polfjärd

A9-0014/2024

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) ***se del caso***, un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE, comprendente una proposta relativa al periodo del piano di monitoraggio; tale periodo può essere diverso dal periodo proposto per l'autorizzazione. Se, sulla base dei risultati di un'emissione notificata a norma della sezione 1, dei risultati della valutazione del rischio ambientale, delle caratteristiche della pianta NGT, delle caratteristiche e dell'entità dell'uso previsto e delle caratteristiche dell'ambiente ospite, conformemente all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera d), ***il notificante*** ritiene che la pianta NGT ***non*** necessiti di un piano di monitoraggio, ***detto notificante può proporre di non presentare un piano di monitoraggio;***

h) un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE, comprendente una proposta relativa al periodo del piano di monitoraggio; tale periodo può essere diverso dal periodo proposto per l'autorizzazione. Se, sulla base dei risultati di un'emissione notificata a norma della sezione 1, dei risultati della valutazione del rischio ambientale, delle caratteristiche della pianta NGT, delle caratteristiche e dell'entità dell'uso previsto e delle caratteristiche dell'ambiente ospite, conformemente all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera d), ***l'autorità competente*** ritiene che la pianta NGT necessiti di un piano di monitoraggio ***più blando;***

Or. en

31.1.2024

A9-0014/225

Emendamento 225
Christophe Clergeau
a nome del gruppo S&D

Relazione
Jessica Polfjärd

A9-0014/2024

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorizzazione scritta di cui all'articolo 19 della direttiva 2001/18/CE specifica gli obblighi in materia di monitoraggio, come indicato all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), oppure dichiara che tale monitoraggio **non è necessario**. L'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/18/CE non si applica se in base all'autorizzazione il monitoraggio non è richiesto.

L'autorizzazione scritta di cui all'articolo 19 della direttiva 2001/18/CE specifica gli obblighi in materia di monitoraggio, come indicato all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), oppure dichiara che tale monitoraggio **potrebbe essere più blando**. **L'autorizzazione scritta fornisce motivi adeguati per giustificare un piano di monitoraggio più blando**. L'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/18/CE non si applica se in base all'autorizzazione il monitoraggio non è richiesto.

Or. en